

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **72/1960** (ECLI:IT:COST:1960:72)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **CASSANDRO**

Camera di Consiglio del **06/12/1960**; Decisione del **06/12/1960**

Deposito del **16/12/1960**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1146**

Atti decisi:

N. 72

ORDINANZA 6 DICEMBRE 1960

Deposito in cancelleria: 16 dicembre 1960.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTAIEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto Adige con ricorso notificato il 6 giugno 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il giorno 7 successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a seguito del rifiuto in data 8 aprile 1960 del vice

Commissario del Governo di Bolzano di accordare l'assistenza della forza pubblica al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano per l'applicazione della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 7 giugno 1960, la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al rifiuto del vice Commissario del Governo nella Provincia di Bolzano a concedere la forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento provinciale;

che lo Stato ha resistito al ricorso con atto depositato il 25 giugno 1960;

che la Regione Trentino-Alto Adige con atto depositato il 23 novembre 1960 ha rinunciato al ricorso;

che lo Stato ha accettato tale rinuncia mediante dichiarazione iscritta nell'atto di rinuncia notificatogli dalla Provincia e mediante deposito in cancelleria il 24 novembre 1960.

Considerato che il processo è da ritenere estinto.

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA JAEGER GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.